SENATO DELLA REPUBBLICA

- XV LEGISLATURA -

N. 1132-A

Relazione orale Relatori Benvenuto e Legnini

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 5º E 6º RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) (6^a - FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 16 novembre 2006

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (*)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 1750)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 2006

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2006

^(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Pareri:

– della 2ª Commissione permanente	Pag.	3
– della 5ª Commissione permanente	»	4
– della 7ª Commissione permanente	»	6
– della 8 ^a Commissione permanente	»	9
– della 9 ^a Commissione permanente	»	11
– della 10 ^a Commissione permanente	»	12
– della 11 ^a Commissione permanente	»	13
– della 12 ^a Commissione permanente	»	15
– della 13 ^a Commissione permanente	»	16
– della 14 ^a Commissione permanente	»	17

Per il testo del disegno di legge e del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione dalla Camera dei deputati – rispetto al quale la Commissione non propone modifiche – si veda lo stampato A. S. 1132.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Casson)

15 novembre 2006

La Commissione, esaminato il provvedimento, esprime parere favorevole per quanto di competenza raccomandando, con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, di chiarire che la facoltà dell'ufficio doganale competente di disporre, prima che si sia formato il giudicato, la distruzione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, può essere esercitata solo previo consenso di tutti i soggetti interessati a qualunque titolo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Morando)

sul testo

8 novembre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, considerato,

che il provvedimento rappresenta una parte sostanziale della manovra economica e di bilancio per gli anni 2007-2009, in quanto volto a fornire una parte consistente della copertura del disegno di legge finanziaria;

che gli effetti delle norme contenute nell'articolo 1, nei commi da 1 a 5, volte a combattere l'evasione e l'elusione fiscale, risultano interamente inclusi nel saldo netto da finanziare, mentre ai fini del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto solo per una quota limitata e che ciò corrisponde alle tecniche di contabilizzazione di tali effetti ai fini dei tre saldi;

che la stima ai fini del conto della PA appare improntata ad un criterio realistico ma la divergenza rispetto alla stima in termini di saldo netto da finanziare dovrebbe sollecitare una riflessione sulle tecniche di costruzione del bilancio in termini di contabilità finanziaria:

che le norme contenute nell'articolo 2, ai commi 71 e 72, in tema di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli aziendali risultano largamente compensative degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia europea in merito alla detraibilità ai fini IVA delle spese stesse;

che dalle norme di riforma dell'Anas, riguardo alle concessioni autostradali (commi da 82 a 90), non sembrano derivare effetti diretti e negativi per la finanza pubblica;

esprime, per le parti di competenza, parere di nulla osta.

(Estensore: Morando)

sugli emendamenti

9 novembre 2006

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle seguenti proposte, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 1.8, 2.206, 2.205, 2.11, 2.14, 2.16, 2.27, 2.33, 2.35, 2.36, 2.40, 2.203, 2.53, 2.55, 2.58, 2.61, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.90, 2.204, 2.93, 2.143, 2.153, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.184 (limitatamente al comma 161-quinquies), 2.185, 2.187 e 2.192.

Osserva, infine, che le proposte 2.22, 2.72, 2.74 e 2.79 appaiono prive di contenuto normativo e segnala, altresì, che le proposte 2.64 e 2.184 (limitatamente ai commi 161-*ter* e 161-*quater*) recano norme di delega legislativa che andrebbero più opportunamente collocate con riferimento agli articoli del disegno di legge di conversione.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Franco Vittoria)

8 novembre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

premesso che, per quanto riguarda le norme relative al settore dei beni e delle attività culturali, valuta positivamente:

- il trasferimento delle competenze sul turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la conseguente costituzione di un Dipartimento apposito;
- la previsione di un concorso per 40 dirigenti di seconda fascia,
 in deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego;
- la positiva soluzione dell'annosa vicenda relativa al teatro Petruzzelli di Bari:
- l'istituzione di un Fondo per il diritto di prestito pubblico presso il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di recepire la direttiva comunitaria che definisce irrinunciabile il diritto degli autori ad un'equa remunerazione.

premesso altresì che, per quanto riguarda le norme relative al settore dell'università e della ricerca, valuta positivamente:

l'istituzione di una nuova Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che risulta coerente con quanto contenuto nel Documento di programmazione economico-finanzia-ria (DPEF) in ordine alle profonde modificazioni che hanno interessato tale ambito negli ultimi anni e che spingono a potenziare la terzietà degli organi di valutazione, nonché con le indicazioni della Commissione europea che ha deciso, nella Comunicazione n. 481 del 2006 su «Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione», di sostenere una cultura della valutazione come strumento necessario per promuovere il processo di modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione e, nella Comunicazione n. 208 del 2006, di dare finanziamenti competitivi basati su sistemi di valutazione istituzionali;

la previsione di una nuova disciplina sulle modalità di riconoscimento dei crediti formativi da parte delle università;

la revisione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle università telematiche,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 2:

- 1. con riguardo al comma 102, ove si stabilisce la proroga dei termini previsti dalla legge istitutiva di ARCUS S.p.a. per la redazione e l'attuazione del regolamento di gestione e programmazione delle attività fino a dicembre 2007, si raccomanda al Governo particolare attenzione nel definire puntualmente gli ambiti ed i limiti degli interventi e delle attività da affidare alla Società già in occasione della redazione del decreto interministeriale di cui al comma 103 per l'individuazione, il controllo e la vigilanza sugli interventi compiuti da ARCUS. Ciò, in coerenza con la Relazione della Corte dei conti sull'attività di ARCUS S.p.a. per l'esercizio 2005, nella quale si rileva la necessità di ricondurre l'attività della Società ad una programmazione interministeriale più organica e mirata al raggiungimento dei suoi obiettivi principali. La Corte dei conti ha infatti osservato che, a fronte del ruolo principale della Società di promotore e di catalizzatore di iniziative eseguite da altri soggetti, la programmazione interministeriale per il 2004 ed il 2005 è stata «sempre più analitica e frammentata, a volte con una concentrazione preferenziale in talune zone geografiche e con l'individuazione diretta o indiretta dello stesso destinatario e/o esecutore del progetto» e ha invitato a correggere l'attività di indirizzo interministeriale verso una strategia più conforme alla missione statuale della Società:
- 2. con riguardo al comma 103, si raccomanda al Governo una puntuale attività di vigilanza sull'affidamento alla società ARCUS della continuazione delle opere di realizzazione del MAXXI Museo del XXI secolo di Roma, per le quali è previsto il relativo stanziamento di 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, aggiuntivi rispetto alle fonti di finanziamento ordinarie della Società stessa;
- 3. con riguardo al comma 143, si rileva l'inopportunità di procedere al riordino degli enti di ricerca attraverso regolamenti. In proposito, si ritiene assai preferibile intervenire con una delega e conseguenti decreti legislativi, al fine di promuovere l'autonomia statutaria degli enti di ricerca.

La Commissione esprime altresì le seguenti raccomandazioni, sempre riferite all'articolo 2:

- *a)* con riguardo al comma 96, lettera *a)*, si rileva l'inopportunità di porre il Segretario generale al vertice della Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, atteso che esse sono state soppresse;
- b) con riguardo al comma 138, si auspica che venga inequivocabilmente definito il carattere di terzietà dell'ANVUR sia rispetto alle l'Università e agli enti di ricerca che rispetto al Ministero e che venga definito un limite congruo di durata in carica dei suoi componenti;

c) con riguardo al comma 146, pur apprezzando la scelta di omogeneizzare la durata delle scuole di specializzazione delle professioni legali sia per coloro che provengono dal vecchio ordinamento (laurea quadriennale in giurisprudenza) che per i titolari di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, si ritiene preferibile stabilire fin d'ora in una annualità la durata comune del percorso, anziché determinarla attualmente in un biennio e rinviare ad un regolamento del Ministro la possibilità di ridurla ad un anno, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008;

d) con riguardo al comma 148, si suggerisce che il regolamento del Ministro che dovrà recare nuovi criteri per l'accreditamento dei corsi universitari a distanza preveda interventi di valutazione sulle università telematiche direttamente da parte dell'ANVUR, anziché del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), destinato ad essere soppresso contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia.

PARERE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Brutti Paolo)

8 novembre 2006

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 1132, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, – premesso che le misure contenute nel decreto-legge integrano e completano la manovra di bilancio predisposta dal Governo per il 2007;

condividendo l'impostazione di fondo e i suoi obiettivi fondamentali di equità, sviluppo e risanamento dei conti;

valutando che gli interventi adottati con il decreto-legge perseguono positivamente tali obiettivi,

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni finalizzate a suggerire alcuni chiarimenti e precisazioni delle norme in esame, da adottare eventualmente anche in provvedimenti successivi, al fine di evitare, tra l'altro, l'insorgere di contenziosi giudiziari e amministrativi:

- 1) Al comma 54, sarebbe opportuno valutare l'ipotesi di istituire uno specifico organismo sulla sicurezza del trasporto ferroviario.
- 2) Al comma 84, è opportuno specificare che gli obblighi di gara, cui le concessionarie sono tenute in quanto considerate amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici, possono essere esclusi per le manutenzioni ordinarie.

Si dovrebbe prevedere in ogni caso che le aziende collegate o controllate che operano in regime di affidamento diretto non possano partecipare a gare pubbliche.

Sempre al comma 84 appare utile precisare che le convenzioni uniche possono essere stipulate anche nelle more della redazione degli schemi generali di convenzione unica.

3) Al comma 85, occorrerebbe prevedere la non tassatività della nomina da parte del Ministro delle infrastrutture delle commissioni di gara per i contratti di affidamento dei lavori.

- 4) Al comma 86, sarebbe opportuno considerare la norma che specifica i compiti attribuiti all'ANAS S.p.A. in materia di vigilanza sulle società concessionarie, come attuativa di una fase di transizione, in vista dell'istituzione dell'Autorità di vigilanza sui trasporti e le reti infrastrutturali, che appare l'unico strumento in grado di risolvere efficacemente l'attuale duplicità di ruolo dell'ANAS S.p.A.
- 5) Al comma 88, si potrebbe stabilire che, a regime, la conclusione del contraddittorio tra ANAS S.p.A. e società concessionarie per giungere alla definizione della convenzione unica possa vedere un ruolo arbitrale della Autorità di vigilanza sui trasporti e le reti infrastrutturali di cui al punto precedente. Ciò consentirebbe anche di abbreviare l'*iter* negoziale.
- 6) Al comma 93, ferma restando la valutazione positiva in ordine all'attribuzione delle risorse rivenienti dalla società Stretto di Messina S.p.A., occorrerebbe prevedere la realizzazione di un complessivo piano straordinario di infrastrutture per la Calabria e la Sicilia.
- 7) Al comma 136, appare utile differenziare le sanzioni ivi previste, distinguendo i casi in cui l'infrazione sia compiuta da società di installazione e fornitura di reti di comunicazioni elettroniche (o di offerta di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico) di dimensione nazionale da quelli in cui le società siano di dimensione locale.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Battaglia Giovanni)

8 novembre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che nell'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di successioni e donazioni si escludano le situazioni in cui il beneficiario dell'atto di successione o donazione sia legato da un rapporto di parentela con l'imprenditore agricolo, di cui continua la medesima attività aziendale, e ciò al fine di agevolare la prosecuzione, nell'ambito familiare, dell'attività colturale agricola.

Formula inoltre le seguenti osservazioni:

fa rilevare la necessità di una parziale revisione della definizione catastale dei requisiti dell'edilizia rurale, così come disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con particolare riferimento agli eventuali soci delle società agricole ed ai locali destinati ad ufficio dell'azienda o alla trasformazione e vendita diretta dei prodotti;

infine, con riferimento al comma 116 dell'articolo 2, fa rilevare l'opportunità che la previsione del versamento rateale sia comprensiva anche dei debiti tributari, allo scopo di consentire che le imprese del comparto possano rientrare in modo graduale e completo nella normalità e che venga altresì esplicitata la data in cui va effettuato il primo dei quattro versamenti relativi al pagamento dei contributi e premi di previdenza e assistenza (di cui era stata prevista la sospensione), al fine di dare certezza agli operatori del settore.

PARERE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Galardi)

9 novembre 2006

La Commissione, esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge:

valutato positivamente che l'atto determina e garantisce una reale accelerazione degli investimenti in materia di incentivazione delle imprese, rafforzando gli strumenti a disposizione del sistema produttivo;

preso atto che la proposta in esame istituisce il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo consentendo così la piena operatività delle strutture di Governo deputate al comparto del turismo;

valutate positivamente le conseguenze sulle politiche energetiche prodotte dalla revisione delle aliquote di accise previste;

ravvisata una perplessità circa la scelta di non introdurre forme di incentivo per la rottamazione di autocarri «euro 0» ed «euro 1» e per il rafforzamento di veicoli a doppia alimentazione;

valutati positivamente gli effetti diretti sul bilancio generale dello Stato e indiretti sull'inquinamento atmosferico prodotti dall'inasprimento della tassazione per motoveicoli in considerazione delle emissioni prodotte dagli stessi,

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

siano introdotti incentivi per l'acquisto di autovetture omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL);

siano introdotti incentivi per la rottamazione di autocarri «euro 0» o «euro 1» di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, e la sostituzione con autocarri «euro 4» o «euro 5»;

sia posta attenzione a che le modalità di applicazione della tassa di successione sulle piccole e medie imprese non determinino difficoltà gestionali ed appesantimenti burocratici per i subentranti.

PARERE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Roilo)

8 novembre 2006

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,

valutate positivamente le disposizioni di semplificazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge, riguardanti rispettivamente, al comma 16, la procedura per la riscossione dei contributi associativi e al comma 114 le procedure per la rivalutazione annuale delle rendite INAIL;

considerato che le disposizioni di cui allo stesso articolo 2, commi da 110 a 113, concorrono al rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza del Ministero del lavoro, sia attraverso il potenziamento, nella composizione e nelle funzioni, della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza e delle commissioni regionali e provinciali, sia attraverso la semplificazione delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di interpello;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite al decreto legge n. 262:

all'articolo 2, comma 113, laddove si modifica la disciplina del diritto di interpello, valutino le Commissioni riunite 5^a e 6^a l'opportunità di stabilire, analogamente a quanto previsto dalla corrispondente disciplina relativa all'interpello in materia fiscale, un termine perentorio entro cui l'amministrazione competente deve dare risposta ai quesiti posti, al fine di offrire maggiore assistenza e tutela ai soggetti richiedenti in ordine all'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

all'articolo 2, comma 116, con specifico riferimento al pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1º gennaio 2006-31 ottobre 2006, valutino le Commissioni riunite 5ª e 6ª l'opportunità di chiarire – al fine di evitare dubbi interpretativi e problemi applicativi – procedure e tempistica in materia di versamento rateale, in particolare esplicitando nel testo la data in cui va effettuato il primo dei

quattro versamenti, e precisando se tale data coincida con la prima data utile successiva alla sospensione (16 novembre 2006);

con riferimento alla parte del comma 161 dell'articolo 2 introdotta dalla Camera dei deputati, si osserva che la clausola di salvaguardia degli effetti economici, per i contratti stipulati per il conferimento di incarichi per funzioni dirigenziali a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni e non confermati nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 262, dovrebbe intendersi comprensiva delle somme attinenti ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Valpiana)

8 novembre 2006

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, che introduce interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché misure per il riordino dei settori della pubblica amministrazione,

premesso che l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, («Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»), normativa generale sugli organi di vertice delle strutture pubbliche (enti pubblici, società controllate o partecipate dallo Stato, agenzie ed altri organismi comunque denominati), prevede che le nomine effettuate nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate dal nuovo Governo, entro sei mesi dal voto di fiducia;

considerato che l'articolo 1, comma 309, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto una deroga temporanea, per il periodo 2006-2008, a tale disposizione generale solamente per quanto riguarda l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione. Si invita a garantire le condizioni per la piena attuazione del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, citato all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge.

PARERE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Molinari)

14 novembre 2006

La Commissione, esaminate le parti di propria competenza del provvedimento in esame,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, commi 92 e 93, si invita a prevedere che le risorse assegnate per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo siano piuttosto iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare:

all'articolo 2, comma 109, si invita a prevedere l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sui provvedimenti di nomina del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonché sul regolamento recante il nuovo statuto dell'APAT;

nel contesto delle norme fiscali, si invita a valutare gli immobili ricompresi nelle aree protette nazionali e regionali, nei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), compensando i maggiori oneri di manutenzione dei medesimi e gli eventuali minori valori commerciali;

all'articolo 2, commi 149 e 150, in considerazione della grande valenza anche ambientale della materia trattata, si invita a valutare con particolare prudenza l'esternalizzazione dei servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, anche nella prospettiva di un riordino sistematico della materia egenergetica e di quella dei servizi pubblici locali.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Enriques)

7 novembre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

sottolineata l'importanza di tutelare il consumatore finale con misure che assicurino la qualità dei prodotti, anche in connessione con la promozione delle piccole e medie imprese italiane, e che ripristinino sul mercato condizioni di effettiva e leale concorrenza;

ribadito che appare necessaria una complessiva riconsiderazione della fiscalità indiretta del nostro sistema e dei criteri di agevolazione per i contribuenti, nell'ambito di una sempre maggiore armonizzazione con l'ordinamento comunitario;

condivisa l'eliminazione della norma che poneva, per gli operatori del settore delle costruzioni, limitazioni al diritto di voto per le partecipazioni eccedenti il 5 per cento del capitale sociale di società concessionarie autostradali, in quanto potenzialmente in contrasto con l'articolo 56 del Trattato CE;

rinnovato l'auspicio che il potenziamento della rete infrastrutturale italiana sia una delle priorità del Governo, e apprezzando la destinazione delle risorse di cui ai commi 92 e 93 dell'articolo 2 a tal fine, specialmente poiché relative a regioni caratterizzate da difficoltà nei collegamenti con il resto del Paese;

preso atto che il comma 132 definisce un regime di remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e dagli enti pubblici, che la norma è qualificata espressamente come di recepimento della direttiva 92/100/CE, e che gli oneri connessi al riconoscimento del diritto di prestito non gravano sugli utenti, né sulle biblioteche;

ritenuto che, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona, le università europee sono attori chiave per il futuro dell'Europa e per il successo del passaggio ad un'economia e ad una società basate sulla conoscenza, e che a tal fine è necessario assicurare una maggiore efficacia dei finanziamenti nell'istruzione e nella ricerca,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 2, comma 132, sarebbe opportuno menzionare, in sostituzione del riferimento al recepimento della direttiva 92/100/CE, il riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, nella causa C-198/05, *medio tempore* sopravvenuta ed insistente sulla stessa materia;

inoltre, relativamente alla questione autostradale, sarebbe opportuno prevedere, in riferimento al comma 82 dell'articolo 2, che il termine di perfezionamento della convenzione unica, fissato in un anno dall'entrata in vigore del decreto, sia invece fissato in un anno dalla piena conoscenza della convenzione unica da parte delle società concessionarie.

Per il testo del disegno di legge e del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione dalla Camera dei deputati – rispetto al quale la Commissione non propone modifiche – si veda lo stampato A. S. 1132.